



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, FEDELI,
ALFIERI, CUCCA, D’ARIENZO, GARAVINI, MANCA, MARGIOTTA,
Assuntela MESSINA e VALENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2019

Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – L'università e la ricerca sono un motore fondamentale di crescita e di sviluppo di un Paese, di formazione e costruzione continua di capitale umano, di saperi e conoscenze, materiali e immateriali. La ricerca universitaria è un settore strategico per migliorare le condizioni delle comunità locali e della società globale. In questo hanno concorso nei secoli, e continuano a concorrere oggi, l'accademia e la ricerca italiana, mantenendo elevati nel tempo la qualità, i contributi e il livello dei risultati apportati dagli scienziati italiani nel contesto della ricerca scientifica europea e mondiale. I numeri dicono con chiarezza che quantità e qualità della produzione scientifica italiana si collocano nelle primissime posizioni nel mondo, dando lustro al Paese e svolgendo le funzioni di un volano indispensabile per la competitività in ogni settore. Nei prossimi anni, le grandi economie del pianeta, a partire dalla Cina, dall'India, moltiplicheranno le risorse investite in conoscenza, ricerca e sviluppo, allargando enormemente l'accesso di fasce di popolazione finora escluse all'istruzione e alla formazione di terzo e quarto livello. Per essere all'altezza delle nuove sfide il nostro Paese non può rimanere indietro; al contrario, deve fare dell'innovazione l'asse portante di tutti i settori economici, sociali, culturali, tecnologici.

La crescita dell'Italia passerà necessariamente attraverso nuovi e massicci investimenti nel capitale costituito da giovani, studiosi, innovatori, che nelle università dovranno trovare un legame strategico, uno snodo centrale e di dialogo tra il mondo della ricerca e la società che la circonda, fatta di imprese, territori, pubbliche ammini-

strazioni, che insieme possono concorrere a uno sviluppo solido e governato. Tuttavia, come noto e come più volte rilevato anche in autorevoli pubblicazioni internazionali, la ricerca italiana soffre da almeno un decennio dell'assenza di politiche di visione. Formiamo un bacino di ricercatori di alto livello, che il sistema sottodimensionato non riesce ad assorbire nei ruoli pubblici, a causa soprattutto dei vincoli di bilancio e dell'assenza di un piano di reclutamento programmato, stabile e certo. La rapida evoluzione socio-economica fa già immaginare, per la prossima decade, un enorme cambiamento nel mondo del lavoro, che necessiterà di figure professionali altamente qualificate e che dovranno essere formate. Tale esigenza deve spingere il legislatore ad arrestare l'emorragia verso l'estero di tanti, troppi giovani ricercatori, che in Italia non trovano una prospettiva alla propria carriera né validi accessi ai fondi. Sono notizie di questi giorni le statistiche di AlmaLaurea che confermano purtroppo questo *trend* della « fuga dei cervelli ». Solo nell'ultimo triennio 2016-2018 si è tentata una inversione di rotta, attraverso l'adozione di politiche specifiche e investimenti rinnovati volti a recuperare un divario iniziato con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e con i drastici tagli di finanziamento al comparto adottati congiuntamente alla riforma. L'intervento, infatti, di piani straordinari a valere su fondi aggiuntivi sia ordinari sia europei per favorire l'assunzione a vari livelli dei ricercatori è stata una prima – anche se ancora insufficiente – risposta. Ma resta la distanza tra le percentuali dei ricercatori sulla popolazione attiva fra Italia e altri Paesi europei, una distanza che appare incolmabile.

La stessa età media della docenza universitaria, purtroppo, non fa che confermare questa inerzia del sistema della ricerca italiana. Nonostante gli sforzi di questi anni, la spesa per l'istruzione terziaria per studente in Italia in rapporto al PIL è assolutamente troppo bassa rispetto alla media OCSE, ovvero lo 0,96 per cento contro l'1,55, come si evince dagli stessi dati OCSE pubblicati nel rapporto *Education at a Glance 2017*. Il numero di docenti universitari, invece, rispetto al valore massimo raggiunto nel 2008 – così come si desume dal Rapporto biennale dell'ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca del 2018 – ha registrato un calo ininterrotto, a causa del pensionamento di ampie coorti di docenti e dei limiti posti al *turn over*. Questo meccanismo ha fatto sì che le uscite per pensionamento o altri motivi di cessazione abbiano superato di gran lunga gli ingressi nel sistema: rispettivamente 22.284 e 7.981, con, al suo interno, 14.133 passaggi di ruolo. Questa flessione ha conseguentemente innalzato il numero di studenti per docenti, che nel 2017 è stato pari a 31, fra i più alti dell'area OCSE. Parallelamente, si è innalzata l'età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento dei professori associati nel triennio 2013-2015: gli ordinari al di sotto dei quarant'anni corrispondono allo 0,2 per cento del totale, mentre la metà ha più di sessant'anni.

L'obiettivo del presente disegno di legge è rivolto ai giovani che investono la propria vita e il proprio percorso lavorativo nella ricerca universitaria, ed è quello di offrire loro prospettive di carriera in tempi certi, regulate e lineari, interrompendo il sistema di sfruttamento nel quale finiscono, semplificando il groviglio contrattuale esistente, per rimettere l'Università italiana nelle condizioni di crescere, di offrire opportunità di studio ai migliori ricercatori e di apportare sviluppo all'intera comunità. Soprattutto di farlo secondo scadenze certe e garantite. A

nove anni dall'approvazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è urgente e non rinviabile intervenire sulle cause che hanno portato a una così netta contrazione delle figure di ricerca e docenza nelle università, in particolar modo sugli ostacoli che sono stati disseminati nelle fasi di accesso. Infatti, gli interventi della legge n. 240 del 2010, *in primis* abolendo il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, hanno trasformato la docenza universitaria in una carriera in due fasce e non più in tre, caricando sulle nuove figure a tempo determinato introdotte tutto il peso di questa trasformazione, allungando il periodo di precariato in modo insostenibile, sia per i giovani aspiranti a entrare nel sistema sia per il sistema universitario stesso. Per l'appunto, tra le innovazioni introdotte vi è stata l'istituzione del ricercatore a tempo determinato, nelle due tipologie del ricercatore *junior* a tempo determinato (cosiddetto «RTDa»), con contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una sola volta) e del ricercatore *senior* a tempo determinato (cosiddetto «RTDb»), con contratti triennali riservati a titolari di abilitazione scientifica nazionale, limitatamente ai quali l'università può valutare la chiamata nel ruolo di professore associato). Le figura del ricercatore di tipo *a*) non trova, tuttavia, significative corrispondenze in altri ordinamenti universitari comparabili con quello italiano, laddove è diffusa invece la preoccupazione di assicurare stabilità agli studiosi che intendano impegnarsi nell'attività di ricerca e di docenza universitaria al fine di garantire, da un lato la continuità dell'offerta formativa, dall'altro lato maggiore serenità nell'esercizio della professione.

Accanto alle figure appena descritte, nell'università italiana sono molti i tipi contrattuali differenti con finalità di collaborazione alle attività di ricerca: le borse di studio e di ricerca per i laureati, i contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca, i

contratti di formazione specialistica dell'area sanitaria, i partecipanti a progetti o gruppi di ricerca, i tecnologi e gli assegni di ricerca. Questi, in particolare, rappresentano la categoria principale che, pur non rientrando nel personale docente, costituisce una risorsa fondamentale nel sistema accademico, come emerge con chiarezza dai dati disponibili: nel 2017 vi sono stati 14.108 assegnisti, che corrispondono a più del doppio dei RTD, ovvero 3 assegnisti ogni 10 docenti. La legge n. 240 del 2010 ha stabilito che la durata dell'assegno è compresa tra uno e tre anni, ed è rinnovabile ma non per un periodo superiore a quattro anni. Il tutto all'interno di un periodo di « precariato » che non può superare per la singola persona l'arco dei dodici anni. Tuttavia, la prassi e il minor costo dell'assegno, rispetto a un contratto RTD, hanno fatto sì che le università bandissero assegni prevalentemente della durata di un anno, precarizzando l'attività iniziale del ricercatore e caricandola di enormi incertezze, giacché rappresentano una prerogativa dei giovani ad inizio carriera (anche se, e in controtendenza rispetto agli altri Paesi OCSE, l'età media si sia alzata, attestandosi nel 2017 sul valore dei 34,5 anni).

Risulta allora evidente come uno dei nodi che restringono il sistema risieda proprio nella prima fase, quella propedeutica all'accesso al ruolo. Occorre capovolgere i paradigmi creati dalla legge n. 240 del 2010 ed assicurare soluzioni più eque per il governo del pre-ruolo, che contemplino le esigenze di una giusta selezione negli ingressi e di una corretta valutazione delle attività dei docenti selezionati, con le garanzie di stabilità e continuità lavorativa per i singoli e per il sistema nel suo insieme. La riforma contenuta nella legge n. 240 del 2010, modificando la struttura della docenza nella sua fase iniziale, ha pesantemente influito sulla lunghezza del percorso antecedente all'immissione in ruolo, portandone l'età media di ingresso in una stima cautelativa che si ag-

gira intorno ai 40 anni (con un periodo massimo di pre-ruolo di 12 anni, successivamente – si badi – al conseguimento del dottorato di ricerca). Questa emergenza della docenza corrisponde anche ad una urgenza generazionale, che rischia di « bruciare » intere generazioni di giovani studiosi. Precarietà ed incertezza sono in netto contrasto con le pratiche degli altri Stati europei e con i principi comunitari sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, la quale, rispetto ai datori di lavoro (compresi i soggetti pubblici), richiama a « garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro » invitando gli stessi a migliorarne le condizioni, attuando e rispettando quelle stabilite nella normativa europea sul lavoro a tempo determinato.

Obiettivo del presente disegno di legge è quindi superare la forma contrattuale ordinaria dell'assegno di ricerca e del ricercatore a tempo determinato di tipo A, in favore di un unico contratto pre-ruolo da ricercatore a tempo determinato in *tenure track*.

L'articolo 1 ispira il disegno di legge ai principi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione e della Carta europea dei ricercatori, nonché ne definisce l'ambito di applicazione all'interno delle modifiche da apportare alla legge n. 240 del 2010.

L'articolo 2 stabilisce che l'importo minimo nazionale della borsa di dottorato debba essere allineato al minimale contributivo INPS, in maniera tale da garantire a tutti i dottorandi una anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivo di formazione.

L'articolo 3 abolisce la tassazione a tutti i dottorandi.

L'articolo 4, recependo la Carta europea dei ricercatori, riconosce i dottorandi come professionisti della ricerca e, nell'ambito della pubblica amministrazione, concede alle università di bandire ulteriori borse di dottorato riservate a dipendenti della pubblica amministrazione, valorizza il possesso del

dottorato nelle progressioni economiche e prevede di valutare il titolo di dottore di ricerca nelle selezioni concorsuali.

L'articolo 5, abrogando l'assegno di ricerca così come previsto dall'articolo 22 della legge 240 del 2010, ne acconsente a un uso residuale, nell'ambito di determinati e specifici progetti di ricerca.

L'articolo 6 elimina la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo *a*), prevista dall'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, e trasforma quella di tipo *b*) nell'unica modalità di accesso al pre-ruolo. La nuova tipologia di ricercatore così individuata è definita in *tenure track*: la posizione iniziale è quella del ricercatore *junior* (durata: 3 anni) e, previa valutazione positiva da parte del Dipartimento, si accede al *Senior* (durata: 2 anni). In questo modo agli attuali due o tre anni di assegno di ricerca, più cinque di RTDa, più tre di RTDb, ovvero circa dieci anni di precariato, si sostituisce un periodo pari alla metà. Alla fine del periodo, qualora il titolare del contratto abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, l'università ne valuta la chiamata al ruolo di professore associato. L'articolo inoltre equipara il ricercatore in *tenure track* ai professori associati quanto alle prerogative concernenti lo svolgimento delle attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, può assumere la responsabilità di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, è membro effettivo del Consiglio di dipartimento, ha l'elettorato attivo alle cariche accademiche e può assumere incarichi didattici e organizzativi. Infine, l'articolo 6, nell'ambito della pubblica amministrazione, prevede la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli

di inquadramento, il possesso del titolo di ricercatore *senior*, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini dei concorsi.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di transizione per gli attuali titolari di un contratto di ricercatore di tipo *a*) e titolari di assegni di ricerca per una durata complessiva di almeno tre anni: le suddette tipologie accedono ai contratti di ricercatore a tempo determinato *senior* mediante procedure pubbliche selettive e riservate, a cadenza annuale. Mentre, per gli RTDa che non hanno fatto ingresso al loro terzo anno di attività, stabilisce la possibilità di chiedere la trasformazione del proprio contratto in un contratto da ricercatore *junior*, così come normato dall'articolo 6.

L'articolo 8 prevede una procedura concorsuale pubblica per il ruolo di ricercatore a tempo determinato *junior*, riservata ai titolari di assegni di ricerca, che tuttavia non abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che, per i titolari di assegni di ricerca, di contratti di ricercatore di tipo *a*) e *b*), che non abbiano fatto richiesta di trasformazione del proprio contratto in una delle tipologie previste dal presente disegno di legge, si continuino ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo previgente alle modifiche di cui al presente disegno di legge, fino al loro esaurimento.

L'articolo 10 stabilisce lo stanziamento di 300 milioni di euro per gli ulteriori oneri previsti alla data di entrata in vigore della legge, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1.

(Principi e oggetto della legge)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della Costituzione, ciascuna università, ispirandosi a principi di autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, si impegna a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CEE della Commissione, dell'11 marzo 2005, ed a predisporre, ove non esistente, un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

2. Le disposizioni recate dalla presente legge disciplinano e riordinano le figure, le forme e la durata dei contratti del personale impegnato nelle attività di ricerca nelle università pubbliche e private, di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2.

(Importo minimo della borsa di dottorato)

1. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare infe-

riore al minimale contributivo INPS. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

2. Alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionale all'entità dell'adeguamento al minimale contributivo INPS di cui al comma 1 e senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse.

3. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

(Abolizione del contributo per l'accesso a un corso di dottorato)

1. All'articolo 4, comma 2, quarto periodo, della legge n. 210 del 1998, le parole: « , il contributo per l'accesso e la frequenza » sono soppresse, e al comma 5 la lettera *b*) è abrogata. Il contributo per l'accesso e la frequenza è abolito anche per coloro che svolgono il dottorato senza borsa.

Art. 4.

(Definizione del dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 210 del 1998, dopo le parole: « di alta qualificazione » sono aggiunte le seguenti: « coerenti col proprio percorso formativo ».

2. Al fine di accrescere la qualificazione del personale della pubblica amministrazione e l'accesso del personale medesimo al più alto grado di formazione, le università ita-

liane possono bandire posizioni di dottorato soprannumerarie, riservate ai dipendenti della pubblica amministrazione in congedo retribuito, in numero non superiore al 20 per cento del totale dei posti banditi per il singolo corso.

3. Nell'ambito della disciplina delle mansioni del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Ai fini delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo l'obbligo di valutare, ove attinente, il titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e-ter*) del medesimo comma 3, il punteggio attribuito al citato titolo non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (CFU) ad esso riconosciuti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.

Art. 5.

(Contratto di ricerca senza applicazione della tenure track)

1. Con propri regolamenti le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di

dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di attivare specifici progetti di ricerca possono stipulare contratti di ricerca di durata minima di un anno e massima di due anni, non rinnovabili, utilizzando fondi esterni alle proprie disponibilità di bilancio, anche donati a tale scopo da privati, imprese o fondazioni, senza l'applicazione della procedura valutativa con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta « *tenure track* »), come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. Il numero di contratti di ricerca senza l'applicazione della *tenure track* stipulati annualmente dai soggetti di cui al comma 1 non può in ogni caso superare il 25 per cento in rapporto al numero di contratti per ricercatore a tempo determinato complessivamente stipulati nello stesso anno ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

3. L'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCATORE UNIVERSITARIO *IN TENURE TRACK*

Art. 6.

*(Istituzione del contratto unico dei
ricercatori a tempo determinato)*

1. All'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di garantire un unico canale di reclutamento dei ricerca-

tori universitari per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare un unico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca ».

b) i commi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il contratto unico per ricercatore a tempo determinato ha una durata triennale ed è prevalentemente orientato allo svolgimento di attività di ricerca (ricercatore a tempo determinato *junior*). Allo scadere del triennio, previa positiva valutazione individuale delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, il contratto è rinnovato per ulteriori due anni con la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca (ricercatore a tempo determinato *senior*).

4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 100 ore per il triennio in qualità di ricercatore a tempo determinato *junior* e a 250 ore per il biennio in qualità di ricercatore a tempo determinato *senior*.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel corso del secondo anno di ricercatore a tempo determinato *senior* di cui al comma 3 l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di

esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità con gli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo ».

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il ricercatore a tempo determinato *senior* valutato con l'applicazione della *tenure track*, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è membro effettivo del consiglio di dipartimento, è equiparato ai professori ordinari e associati quanto alle prerogative concernenti lo svolgimento delle attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, può assumere la responsabilità di progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed ha l'elettorato attivo alle cariche accademiche. »;

d) i commi da 8 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti triennali per ricercatore a tempo determinato *junior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato del ruolo a esaurimento a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti biennali per ricercatore a tempo determinato *senior*, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato del ruolo a esaurimento a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. La titolarità del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni ».

2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di ricercatore a tempo determinato *senior*, che è comunque valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso ».

Art. 7.

(Norme transitorie per i titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato)

1. Coloro che sono stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro quattro anni dal termine del contratto, e che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, nonché coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca anche rinnovati per durata complessiva di almeno tre anni, entro quattro anni dalla fine dell'assegno, e che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, possono accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato *senior* mediante procedure pubbliche selettive, a cadenza annuale, riservate a coloro che hanno già svolto attività di ricerca nelle università e disciplinate dalle università con regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*, sui siti dell'ateneo, del Ministero e

dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

b) ammissione alle procedure di selezione dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN); a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; ammissione alla discussione di tutti i candidati qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Le procedure di cui al presente comma non possono compren-

dere esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, commissioni giudicatrici, composte da professori esterni all'ateneo, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista in cui sono compresi tutti i professori ordinari del settore concorsuale per il quale è avviata la procedura.

3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo i titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nel terzo anno di contratto, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010.

4. I titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 del presente articolo, al primo e secondo anno possono richiedere la trasformazione del loro rapporto in un contratto di ricercatore a tempo determinato *junior* di cui all'articolo 6 per gli anni di contratto rimanenti.

Art. 8.

(Norme transitorie per i titolari di assegni di ricerca)

1. Coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca anche rinnovati, per una durata

complessiva di almeno tre anni, entro quattro anni dalla fine dell'assegno possono accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato *junior* mediante procedure pubbliche concorsuali, a cadenza annuale, riservate a coloro che hanno già svolto attività di ricerca nelle università, disciplinate con regolamento adottato dalle università ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla citata Carta europea dei ricercatori, e specificamente dai criteri di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Possono partecipare, in esaurimento, alle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo i titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Norme transitorie per i titolari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato)

1. Per i titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, in esaurimento, che non abbiano chiesto la trasformazione del rapporto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della presente legge, si continua ad applicare fino alla scadenza del contratto la disciplina prevista nel medesimo articolo 24, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo si continua ad applicare, fino alla scadenza del contratto, la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data

di entrata in vigore della presente legge, compresa la procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

3. Ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, in esaurimento, si continua ad applicare fino alla scadenza dell'assegno la disciplina prevista nel medesimo articolo 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti al medesimo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti ai regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al medesimo comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del pa-

trimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2020, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

€ 2,00